



# CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI

PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Prot. n. 9924  
(citare nella risposta)

05 OTT. 2006

00187 Roma.....  
VIA BARBERINI, 68 - C.F. 80053430585  
Tel. +39 06.420.31.61. - Fax +39 06.48912336  
Url: <http://www.cng.it> E-Mail: [cng@cng.it](mailto:cng@cng.it)

Serv. **MB** Div. **4**

Rifer del

Allegati come da testo

Oggetto: Decreto Ministero della Giustizia 21 giugno 2006, n. 238 - Regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 in materia di misure comprensive per l'esercizio della professione di geometra..

Ai Consigli dei  
Collegi dei Geometri

**LORO SEDI**

Ai Comitati Regionali  
dei Geometri

**LORO SEDI**

Egr. Geom.  
Fausto SAVOLDI  
Presidente Cassa Italiana  
Previdenza ed Assistenza Geometri  
Lungoteverc A. da Brescia, 4

**00196 ROMA**

Si comunica che il Ministero della Giustizia con proprio decreto del 21 giugno 2006, n. 238 che si allega in copia, ha emanato il regolamento che fissa le procedure necessarie per assicurare lo svolgimento e la conclusione delle misure compensative previste per il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti dai cittadini stranieri.

L'art. 8 del citato decreto 238/2006 prevede che presso il Consiglio Nazionale sia costituito un elenco di professionisti iscritti all'albo da almeno 7 anni, disponibili ad accogliere nel proprio studio i cittadini stranieri che, quale misura compensativa, dovranno svolgere un periodo di tirocinio.

A tale proposito, si chiede di fornire a questo Consiglio nominativi di professionisti, previa acquisizione della loro disponibilità, che andranno a formare l'elenco previsto all'art. 8 del suddetto decreto.

Ringraziando per la collaborazione è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti

IL PRESIDENTE  
(Geom. Piero Panunzi)

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 21 giugno 2006, n. 238.

Regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di geometra.

### IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, attuativo della direttiva 89/48/CEE, così come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, attuativo della direttiva 2001/19/CE, relativo ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che, in presenza di determinate condizioni, subordina il riconoscimento dei titoli al superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento;

Visto, in particolare, il combinato disposto degli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, secondo il quale sono definite, mediante decreto del Ministro della giustizia, le eventuali ulteriori procedure necessarie per assicurare lo svolgimento e la conclusione delle misure compensative previste per il riconoscimento dei titoli nell'ipotesi di formazione professionale sostanzialmente diversa da quella contemplata nell'ordinamento italiano;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 aprile 2006;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 0002326.U del 3 maggio 2006);

#### A D O T T A

il seguente regolamento:

#### Capo I

#### Art. 1.

#### Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «decreto legislativo», il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, attuativo della direttiva n. 89/48/CEE, così come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, attuativo della direttiva 2001/19/CE;

b) «decreto dirigenziale di riconoscimento», il decreto del Direttore generale della Giustizia Civile presso il Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

c) «richiedente», il cittadino comunitario che domanda, ai fini dell'esercizio della professione di geometra in Italia, il riconoscimento del titolo rilasciato dal Paese di appartenenza attestante una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo stato subordina l'esercizio o l'accesso alla professione;

d) «Consiglio nazionale», il Consiglio nazionale dei geometri.

#### Capo II

#### PROVA ATTITUDINALE

#### Art. 2.

#### Contenuto della prova attitudinale

1. La prova attitudinale prevista dall'articolo 8 del decreto legislativo ha luogo almeno due volte l'anno presso il Consiglio nazionale. L'esame si svolge in lingua italiana e si articola nella prova scritta e nella prova orale, ovvero nella sola prova orale, come stabilito nel decreto dirigenziale di riconoscimento.

2. L'esame si svolge nel rispetto delle condizioni stabilite nel decreto dirigenziale di riconoscimento, che individua le prove nonché le materie di esame tra quelle elencate nell'allegato A al presente regolamento.

3. La prova scritta, della durata massima di sette ore, consiste nello svolgimento di uno o più elaborati vertenti sulle materie indicate nel decreto dirigenziale di riconoscimento quali materie su cui svolgere la prova scritta.

4. La prova orale verte sulle materie indicate nel decreto dirigenziale di riconoscimento, oltre che su ordinamento e deontologia professionale.

5. Il Consiglio nazionale predispone un programma relativo alle materie d'esame indicate nell'allegato A, da comunicare ai candidati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sessanta giorni prima della prova scritta.

#### Art. 3.

#### Commissione d'esame

1. Presso il Consiglio nazionale è istituita una commissione d'esame per lo svolgimento della prova attitudinale, composta da cinque membri effettivi e da cinque membri supplenti.

2. La nomina di due membri effettivi e di due membri supplenti è effettuata tra professionisti iscritti all'albo

dei geometri con almeno otto anni di anzianità di iscrizione, designati dal Consiglio nazionale. La nomina di due membri effettivi e di due membri supplenti è effettuata tra professori di prima o di seconda fascia o ricercatori confermati presso una Università o un Istituto universitario della Repubblica nelle materie su cui può vertere la prova attitudinale. La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è effettuata tra i magistrati del distretto della Corte d'Appello di Roma o collocati fuori ruolo presso amministrazioni o organi centrali dello Stato, con la qualifica non inferiore a quella di magistrato di appello.

3. La commissione è nominata con decreto del Ministro della giustizia e dura in carica tre anni. La commissione, presieduta dal componente designato dal Consiglio nazionale, con maggiore anzianità di iscrizione all'albo professionale, giudica e delibera con la presenza dei cinque componenti effettivi. In caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi, subentrano i corrispondenti componenti supplenti, in ordine di anzianità. In caso di assenza o impedimento del presidente, la commissione è presieduta dal componente, effettivo o supplente, con maggiore anzianità di iscrizione all'albo professionale. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente designato dal Consiglio nazionale, avente minore anzianità di iscrizione all'albo professionale. Le deliberazioni e le valutazioni diverse da quelle disciplinate dall'articolo 6 sono adottate a maggioranza.

4. Il rimborso delle spese sostenute dai componenti della commissione, nonché gli eventuali compensi determinati dal Consiglio nazionale, sono a carico del predetto Consiglio.

#### Art. 4.

##### *Vigilanza sugli esami*

1. Il Ministero della giustizia esercita l'alta sorveglianza sugli esami e sulla commissione prevista all'articolo 3, in conformità alle disposizioni contenute nel regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, e successive modifiche.

#### Art. 5.

##### *Svolgimento dell'esame*

1. Il richiedente presenta al Consiglio nazionale domanda di ammissione all'esame redatta secondo lo schema allegato B al presente regolamento, unitamente a copia del decreto dirigenziale di riconoscimento e a copia di un documento di identità.

2. La commissione si riunisce su convocazione del presidente per la fissazione del calendario delle prove di esame. Le prove scritte si svolgono in giorni consecutivi. Tra la data fissata per lo svolgimento della prova scritta e quella della prova orale non può intercorrere un intervallo inferiore a trenta e superiore a sessanta giorni. Della convocazione della commissione e del calendario delle prove è data immediata comunicazione

all'interessato al recapito da questi indicato nella domanda ed al Ministero della giustizia mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sessanta giorni prima della prova scritta.

#### Art. 6.

##### *Valutazione della prova attitudinale*

1. Per la valutazione di ciascuna prova ogni componente della commissione dispone di dieci punti di merito. Alla prova orale sono ammessi coloro che abbiano riportato in ogni prova scritta una votazione minima complessiva pari a trenta. Si considera superato l'esame da parte dei candidati che abbiano conseguito, in ciascuna materia della prova orale, un punteggio complessivo non inferiore a trenta.

2. Allo svolgimento della prova scritta presenziano almeno due componenti della commissione.

3. Dell'avvenuto superamento dell'esame la commissione rilascia certificazione all'interessato ai fini dell'iscrizione all'albo.

4. In caso di esito sfavorevole, la prova attitudinale non può essere ripetuta prima di sei mesi.

5. Il Consiglio nazionale dà immediata comunicazione al Ministero della giustizia dell'esito della prova attitudinale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

#### Capo III

##### TIROCINIO DI ADATTAMENTO

#### Art. 7.

##### *Oggetto e svolgimento del tirocinio*

1. Il tirocinio di adattamento, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo, ha una durata massima di tre anni. Esso ha per oggetto il complesso delle attività professionali afferenti le materie indicate nel decreto dirigenziale di riconoscimento come necessitanti di misure compensative, scelte, tra quelle elencate nell'allegato A al presente regolamento, in relazione alla loro valenza ai fini dell'esercizio della professione.

2. Il tirocinio è svolto presso il luogo di esercizio dell'attività professionale di un libero professionista secondo quanto previsto nel decreto dirigenziale di riconoscimento.

3. La scelta del professionista è effettuata dal richiedente nell'ambito dell'elenco di cui al successivo articolo 8 ed è incompatibile con un rapporto di lavoro subordinato con il professionista scelto.

#### Art. 8.

##### *Elenco dei professionisti*

1. Presso il Consiglio nazionale è istituito l'elenco dei professionisti presso i quali svolgere il tirocinio di adattamento.

2. Tale elenco è formato annualmente su designazione dei collegi provinciali e circondariali, previa dichiarazione di disponibilità dei professionisti, e comprende geometri che esercitano la professione da almeno sette anni.

3. Copia dell'elenco è trasmessa ad ogni collegio provinciale e circondariale.

4. Al Consiglio nazionale spetta la vigilanza sugli iscritti in tale elenco ai fini dell'adempimento dei doveri relativi allo svolgimento del tirocinio, tramite il presidente del collegio provinciale e circondariale cui è iscritto il professionista di cui al comma 1.

#### Art. 9.

##### *Obblighi del tirocinante*

1. Il tirocinante esegue diligentemente le disposizioni del professionista, garantendo la massima riservatezza sulle notizie comunque acquisite, ed è tenuto all'osservanza, in quanto compatibile, del codice deontologico dei geometri.

#### Art. 10.

##### *Registro dei tirocinanti*

1. Coloro che, muniti di decreto dirigenziale di riconoscimento, intendono svolgere, come misura compensativa, il tirocinio di adattamento, sono iscritti nel registro dei tirocinanti istituito e tenuto dal Consiglio nazionale.

2. Nel registro dei tirocinanti sono riportati:

a) il numero d'ordine attribuito al tirocinante, il suo cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, titolo di studio e numero di codice fiscale;

b) gli estremi del decreto dirigenziale di riconoscimento;

c) la data di decorrenza dell'iscrizione;

d) il cognome e nome del professionista presso il quale si svolge il tirocinio, il numero di iscrizione, il numero di codice fiscale, l'indirizzo del luogo di lavoro e il numero di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 8;

e) gli eventuali provvedimenti di sospensione del tirocinio;

f) la data di compimento del periodo di effettivo tirocinio;

g) la data del rilascio del certificato di compiuto tirocinio;

h) la data della cancellazione con relativa motivazione.

#### Art. 11.

##### *Iscrizione*

1. L'iscrizione al registro dei tirocinanti si ottiene a seguito di istanza al Consiglio nazionale, redatta secondo lo schema allegato C al presente regolamento.

2. Nella domanda il richiedente dichiara il proprio impegno ad effettuare il tirocinio di adattamento e la non sussistenza dell'incompatibilità prevista dall'articolo 7, comma 3, del presente regolamento.

3. La domanda è corredata dai seguenti documenti:

a) copia di un documento di identità;

b) copia del decreto dirigenziale di riconoscimento;

c) attestazione di disponibilità del professionista ad ammettere il richiedente a svolgere il tirocinio presso il proprio luogo di svolgimento dell'attività professionale;

d) n. due fotografie autenticate formato tessera; in alternativa, a richiesta dell'interessato, le fotografie possono essere autenticate dall'ufficio ricevente.

4. Nella domanda, sottoscritta dal richiedente, sono elencati i documenti allegati; il richiedente esprime altresì l'impegno a dare comunicazione delle eventuali sopravvenute variazioni entro trenta giorni dal verificarsi delle stesse.

5. La domanda di iscrizione può essere inviata al Consiglio nazionale a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero essere presentata direttamente presso gli uffici del Consiglio nazionale. Nel caso di consegna presso gli uffici, viene apposta sulla domanda il timbro del Consiglio nazionale con la data di ricevimento e viene rilasciata ricevuta al tirocinante o a persona da lui delegata.

6. La domanda incompleta o difforme dalle previsioni del presente articolo non è accolta quando non ne sia possibile la regolarizzazione.

#### Art. 12.

##### *Delibera di iscrizione*

1. Il presidente, su delibera del Consiglio nazionale, provvede alla iscrizione nel registro dei tirocinanti entro quindici giorni dalla data di presentazione della domanda.

2. L'iscrizione decorre dalla data della delibera del Consiglio nazionale.

3. Il mancato accoglimento della domanda di iscrizione deve essere motivato. La segreteria del Consiglio nazionale provvede entro dieci giorni a dare comunicazione della delibera adottata all'interessato, al professionista ed al collegio provinciale o circondariale presso cui questo è iscritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

#### Art. 13.

##### *Modalità di svolgimento e valutazione del tirocinio*

1. Ogni semestre il professionista compila una sezione dell'apposito libretto di tirocinio, fornitogli dal Consiglio nazionale, ove dichiara le attività svolte dal tirocinante. La sezione relativa ad ogni semestre viene

controfirmata dal tirocinante e presentata al presidente del collegio provinciale o circondariale, o a un suo delegato, che vi appone il visto.

2. Nel termine di quindici giorni dal compimento del tirocinio, il professionista trasmette al Consiglio nazionale, e per conoscenza al collegio provinciale o circondariale, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante consegna diretta presso i rispettivi uffici, il libretto di tirocinio ed apposita relazione sullo svolgimento del tirocinio da cui risulti espressamente la propria valutazione favorevole o sfavorevole.

3. In caso di valutazione favorevole, il presidente del Consiglio nazionale rilascia il certificato di compiuto tirocinio entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della relazione.

4. In caso di valutazione sfavorevole, il Consiglio nazionale provvede all'audizione del tirocinante. Qualora ritenga di confermare la valutazione del professionista, emette provvedimento motivato di diniego di certificato di compiuto tirocinio. Qualora invece ritenga di disattendere la valutazione sfavorevole del professionista, emette provvedimento motivato e rilascia certificato di compiuto tirocinio nei termini di cui al comma 3.

4. In caso di valutazione finale sfavorevole, il tirocinio può essere immediatamente ripetuto.

#### Art. 14.

##### *Sospensione e interruzione del tirocinio*

1. Il tirocinio è sospeso da tutti gli eventi che ne impediscono l'effettivo svolgimento per un tempo superiore a un sesto e inferiore alla metà della sua durata complessiva.

2. Il tirocinio è interrotto da tutti gli eventi che ne impediscono l'effettivo svolgimento per un tempo superiore alla metà della sua durata complessiva.

3. Il professionista presso cui si svolge il tirocinio informa il Consiglio nazionale della causa di sospensione e della causa di interruzione, nonché della ripresa del tirocinio nel caso di cui al comma 1.

4. Il Consiglio nazionale delibera la sospensione del tirocinio per un periodo comunque non superiore ad un anno.

5. La sospensione e l'interruzione del tirocinio sono deliberate dal Consiglio nazionale previa comunicazione all'interessato e assegnazione allo stesso di un termine per la presentazione di eventuali osservazioni. Il Consiglio nazionale, preso atto delle osservazioni dell'interessato, delibera con provvedimento comunicato all'interessato e al professionista presso cui si svolge il tirocinio entro quindici giorni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

#### Art. 15.

##### *Cancellazione dal registro dei tirocinanti*

1. Il Consiglio nazionale, previa comunicazione all'interessato e assegnazione allo stesso di un termine per la presentazione di eventuali osservazioni, delibera la cancellazione dal registro dei tirocinanti nei seguenti casi:

- a) rinuncia all'iscrizione;
- b) dichiarazione di interruzione del tirocinio;
- c) sopravvenuta incompatibilità;
- d) condanna definitiva per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, oppure per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo di due anni o nel massimo a cinque anni;
- e) rilascio del certificato di iscrizione all'albo dei geometri.

2. La delibera di cancellazione dal registro dei tirocinanti è comunicata dal Consiglio nazionale all'interessato e al professionista presso cui è stato svolto il tirocinio entro quindici giorni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, salvo che la delibera di cancellazione sia stata comunicata contestualmente a quella di interruzione del tirocinio.

#### Art. 16.

##### *Sospensione dal registro dei tirocinanti*

1. In caso di condanna, anche in primo grado, per uno dei delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettera d), il Consiglio nazionale, previa comunicazione all'interessato e assegnazione allo stesso di un termine per la presentazione di eventuali osservazioni, delibera la sospensione dal registro dei tirocinanti.

2. La delibera del Consiglio nazionale di sospensione dell'iscrizione nel registro dei tirocinanti deve essere comunicata all'interessato e al professionista presso cui è stato svolto il tirocinio entro quindici giorni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 21 giugno 2006

*Il Ministro: MASTELLA*

Visto, il Guardasigilli: MASTELLA  
Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2006  
Ministeri istituzionali, registro n. 9, foglio n. 137

ALLEGATO A  
(articoli 2, commi 2 e 5, e 7, comma 1)

1. Topografia e catasto.
2. Disegno tecnico.
3. Tecnologia rurale.
4. Economia e contabilità.
5. Estimo.
6. Costruzioni.
7. Tecnologia delle costruzioni.
8. Scienza delle costruzioni.
9. Tecnica delle costruzioni.
10. Architettura tecnica.
11. Tecnologia dell'architettura.
12. Tecnica e pianificazione urbanistica.
13. Urbanistica.
14. Produzione edilizia.
15. Legislazione urbanistica.
16. Disciplina opere pubbliche.
17. Diritto pubblico e privato.

ALLEGATO B  
(articolo 5, comma 1)

Al Consiglio nazionale geometri.

Il/la sottoscritto/a.....  
nato/a il ..... a .....  
cittadino/a..... residente in.....  
in possesso del titolo professionale di.....  
rilasciato da.....  
a compimento di un corso di studi di ..... anni,  
comprendente le materie sostenute presso l'Univer-  
sità ..... con sede in.....  
iscritto nell'albo professionale di.....  
dal..... (1) ed in possesso del decre-  
to dirigenziale di riconoscimento del proprio titolo  
professionale rilasciato dal Ministero della giustizia in  
data .....

domanda

ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del decreto legislativo  
27 gennaio 1992, n. 115, così come modificato dal  
decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, attuativo della  
direttiva n. 2001/19/CE, di essere ammesso a sostenere  
la prova attitudinale secondo quanto previsto nel  
decreto dirigenziale di riconoscimento di cui sopra.

Data .....

Firma .....

(1) Ove sussista il requisito.

ALLEGATO C  
(articolo 11, comma 1)

Al Consiglio nazionale geometri.

Il/la sottoscritto/a.....  
nato/a il ..... a .....  
cittadino/a..... residente in.....  
in possesso del titolo professionale di.....  
rilasciato da.....  
a compimento di un corso di studi di ..... anni  
comprendente le materie sostenute presso l'Univer-  
sità ..... con sede in.....  
iscritto nell'albo professionale di.....  
dal..... (1) ed in possesso del decre-  
to dirigenziale di riconoscimento del proprio titolo  
professionale rilasciato dal Ministero della giustizia in  
data .....

domanda

ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto legislativo  
27 gennaio 1992, n. 115, così come modificato dal  
decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, attuativo delle  
direttiva n. 2001/19/CE, di essere iscritto al registro  
dei tirocinanti secondo quanto previsto nel decreto diri-  
genziale di riconoscimento di cui sopra;

dichiara

di impegnarsi ad effettuare il tirocinio di adattamento  
presso:.....

dichiara

che non sussiste la incompatibilità prevista dall'art. 7,  
comma 3, del regolamento (rapporto subordinato con  
il professionista scelto per il tirocinio).

Data .....

Firma .....

(1) Ove sussista il requisito.

## NOTE

## AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

## Note alle premesse:

— Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

— Si riporta il testo degli articoli 6, 9 e 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 (Attuazione della direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni):

«Art. 6 (Misura compensativa). — 1. Il riconoscimento è subordinato, a scelta del richiedente, al compimento di un tirocinio di adattamento della durata massima di tre anni oppure al superamento di una prova attitudinale:

a) se la formazione professionale attestata dai titoli di cui all'art. 1 e all'art. 3 verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente;

b) se la professione cui si riferisce il riconoscimento dei titoli comprende attività professionali che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato i titoli o nella professione esercitata ai sensi dell'art. 3, lettera b).

1-bis. Quanto previsto al comma 1 è subordinato alla verifica del fatto che le conoscenze acquisite dal richiedente nel corso della propria esperienza professionale non colmino in tutto o in parte la differenza sostanziale di cui al primo comma, lettera a).

2. Il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale se riguarda le professioni di procuratore legale, di avvocato, di commercialista e di consulente per la proprietà industriale.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri interessati, osservata la procedura comunitaria di preventiva comunicazione e in assenza di tempestiva opposizione della Commissione delle Comunità europee, possono essere individuati, con riferimento alle situazioni previste dagli articoli 3 e 4, altri casi di obbligatorietà della prova attitudinale.

4. Nei casi in cui è richiesto il tirocinio o la prova attitudinale, non si applica il secondo comma dell'art. 5 del presente decreto.»

«Art. 9 (Disposizioni applicative delle misure compensative). — 1. Con decreto del Ministro competente di cui all'art. 11, sono definite, con riferimento alle singole professioni, le eventuali ulteriori procedure necessarie per assicurare lo svolgimento e la conclusione delle misure di cui agli articoli 7 e 8.»

«Art. 11 (Competenze per il riconoscimento). — 1. Sulle domande di riconoscimento sono competenti a pronunciarsi:

a) il Ministero titolare della vigilanza sulle professioni di cui all'art. 2, lettera a), individuato nell'allegato A del presente decreto, fatta eccezione di quanto previsto alla lettera d). L'allegato può essere modificato o integrato, tenuto conto delle disposizioni vigenti o sopravvenute nei vari settori professionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

b) il Ministro per la funzione pubblica, per le professioni consistenti in rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto alle successive lettere c), d) ed e);

c) il Ministero della sanità per le professioni sanitarie;

d) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il personale ricercatore e per le professioni di pianificatore territoriale, passagista, conservatore dei beni architettonici ed ambientali, architetto junior e pianificatore junior;

e) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per i docenti di scuola materna, di scuola elementare e di Istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado;

f) il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in ogni altro caso.»

## Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 12 del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115:

«Art. 12 (Procedura di riconoscimento). — 1. La domanda di riconoscimento deve essere presentata al Ministero competente, corredata della documentazione relativa ai titoli da riconoscere, rispondente ai requisiti indicati all'art. 10.

2. La domanda deve indicare la professione o le professioni di cui all'art. 2, in relazione alle quali il riconoscimento è richiesto.

3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, il Ministero accerta la completezza della documentazione esibita, comunicando all'interessato le eventuali necessarie integrazioni.

4. Per la valutazione dei titoli acquisiti, il Ministero competente indice una conferenza di servizi ai sensi della legge n. 241/1990 alla quale partecipano i rappresentanti:

a) degli altri Ministeri di cui all'allegato A;

b) del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie;

c) del Ministero degli affari esteri;

d) del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

e) del Dipartimento per la funzione pubblica.

Nella conferenza sono sentiti un rappresentante dell'ordine o della categoria professionale ed un docente universitario in rappresentanza delle università designato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

5. Sul riconoscimento provvede il Ministro competente con decreto da emettersi nel termine di quattro mesi dalla presentazione della domanda o della sua integrazione a norma del precedente comma 3.

6. Nei casi di cui all'art. 6, il decreto stabilisce le condizioni del tirocinio di adattamento o della prova attitudinale, individuando l'ente o organo competente a norma dell'art. 15.

7. I decreti di cui al precedente comma 5 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

8. I precedenti commi 4 e 7 non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto.»

*Note all'art. 2:*

— Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115:

«Art. 8 (*Prova attitudinale*). — 1. La prova attitudinale consiste in un esame volto ad accertare le conoscenze professionali e deontologiche ed a valutare la capacità all'esercizio della professione, tenendo conto che il richiedente il riconoscimento è un professionista qualificato nel Paese di origine o di provenienza.

2. Le materie su cui svolgere l'esame devono essere scelte in relazione alla loro importanza essenziale per l'esercizio della professione.

3. In caso di esito sfavorevole, la prova attitudinale può essere ripetuta non prima di sei mesi.

3-bis. L'esame di cui al comma 1, si articola in una prova scritta o pratica e orale o in una prova orale da svolgersi in lingua italiana sulla base dei contenuti delle materie stabilite a seguito della procedura di cui all'art. 12.»

*Nota all'art. 4:*

— Il regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, reca: «Regolamento per la professione di geometra.»

*Nota all'art. 7:*

— Si riporta il testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115:

«Art. 7 (*Tirocinio di adattamento*). — 1. Il tirocinio di adattamento consiste nell'esercizio in Italia dell'attività corrispondente alla professione in relazione alla quale è richiesto il riconoscimento, svolto sotto la responsabilità di un professionista abilitato.

2. Il tirocinio può essere accompagnato da una formazione complementare.

2-bis. La durata nonché le materie oggetto del tirocinio di adattamento sono stabilite nella fase di attuazione della procedura di cui all'art. 12. Le materie sono scelte in relazione alla loro valenza ai fini l'esercizio della professione.

3. Il tirocinio è oggetto di valutazione finale.

4. In caso di valutazione finale sfavorevole, il tirocinio può essere ripetuto.»

06G0258

## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 20 aprile 2006, n. 239.

Modifiche al regolamento di cui al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507: «Norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali».

### IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visti gli articoli 101, 102, 103, 110 e 130 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito denominato «Codice»;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, che ha istituito il Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato «Ministero», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, recante il regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 25 marzo 1997, n. 78, concernente la soppressione della tassa di ingresso ai musei statali;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto di ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali, e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 16 gennaio 2006;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 16 maggio 2006, a seguito di comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'articolo 4 del decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Libero ingresso e ingresso gratuito*). — 1. È autorizzato il libero ingresso agli istituti ed ai luoghi della cultura di cui all'articolo 1, comma 1, quando gli introiti derivanti dalla vendita dei titoli di legittimazione stiano inferiori alle spese di riscossione, calcolate sulla base dei costi diretti ed indiretti sostenuti dal Ministero nell'anno precedente.

2. Il comitato regionale per i servizi di biglietteria può stabilire che agli istituti ed ai luoghi di cui al comma 1 si acceda liberamente in occasione di particolari avvenimenti.

3. È consentito l'ingresso gratuito:

a) alle guide turistiche dell'Unione europea nell'esercizio della propria attività professionale, mediante esibizione di valida licenza rilasciata dalla competente autorità;

b) agli interpreti turistici dell'Unione europea quando occorra la loro opera a fianco della guida, mediante esibizione di valida licenza rilasciata dalla competente autorità;

c) al personale del Ministero;

d) ai membri dell'I.C.O.M. (*International Council of Museums*);

e) ai cittadini dell'Unione europea che non abbiano compiuto il diciottesimo o che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età. I visitatori che abbiano meno di dodici anni debbono essere accompagnati;

f) a gruppi o comitive di studenti delle scuole pubbliche e private dell'Unione europea, accompagnati dai loro insegnanti, previa prenotazione e nel contingente stabilito dal capo dell'istituto;

g) ai docenti ed agli studenti iscritti alle facoltà di architettura, di conservazione dei beni culturali, di scienze della formazione e ai corsi di laurea in lettere o materie letterarie con indirizzo archeologico o storico-